

STATUTO



Associazione Diabetici della Provincia di Milano ONLUS

Iscritta: al Registro Regionale del Volontariato Foglio 313 N° progressivo 1248 sezione A
Registro Generale Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare
con Decreto dell'Unità Organizzativa Affari Istituzionali, Familiare Terzo Settore N° 23132 del 27/11/02
Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al N° d'ordine 653 pag. 1032 volume 3° il 30/11/2005
Presso Ospedale V. Buzzi Via Castelvetro, 32 – 20154 Milano
Tel. 02 3494785 – Fax 02 9021567
c/c postale 23715204

Revisione del 22 gennaio 2005

STATUTO

ASSOCIAZIONE DIABETICI

DELLA PROVINCIA DI MILANO ONLUS

TITOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI SOCIALI

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

c.1 L'ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI MILANO ONLUS (di seguito nel testo "A.D.P.MI": o "Associazione") è costituita da persone **affette** da **diabete**, da familiari di persone **affette** da **diabete**

c.2 L'A.D.P.MI. è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non **lucrativa**, democratica, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.3 L'A.D.P.MI. è iscritta al N° RL-1248 sezione A) Sociale del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54301 del 04.03.1994 e trasferita alla sezione provinciale di Milano del medesimo registro con d.g.r n. 7/4142 del 6/4/2001, quindi ONLUS di diritto.

c.4 Ha sede legale in Milano, via L. Castelvetro, 32, presso il Presidio Ospedaliero V. **Buzzi**.

c.5 L'A.D.P.MI. può istituire ed operare anche con sezioni periferiche.

c.6 L'A.D.P.MI. è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopi Sociali

c.1 Gli scopi dell'A.D.P.MI. sono la promozione della salute delle persone **affette** da **diabete** attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari e sociali degli stessi.

c.2 Le prestazioni delle persone impegnate nel volontariato dell'A.D.P.MI. sono esclusivamente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e conformemente a quanto deliberato o concordato con gli Organi Statutari.

c.3 L'A.D.P.MI. eroga attività e servizi gratuiti senza fini di lucro, promossi per scopi esclusivi di solidarietà aperti verso terzi e non soltanto per i propri soci.

c.4 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli: del Servizio Sanitario Nazionale, Regionale si propone di:

Sostenere i bisogni di salute dei cittadini affetti da **diabete** anche al fine di diffondere nella comunità i valori della solidarietà, della **gratuità**, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.5 Compiti specifici dell'Associazione, oltre a quanto già indicato nei precedenti commi, sono:

A. rappresentare i **diabetici** presso le Autorità e gli Enti di assistenza locali, regionali e nazionali;

B. promuovere ogni azione tesa a migliorare la qualità della vita della persona affetta da **diabete**;

C. promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, Associazioni ed Enti che possono portare un contributo alla cura, alla guarigione, ed allo studio del **diabete** e delle sue complicità;

D. studiare forme e modalità per arginare il progressivo diffondersi della malattia in collaborazione con le società scientifiche e agevolare il potenziamento ed il miglioramento delle strutture preposte all'assistenza al **diabetico** anche attraverso una rete capillare nell'intero territorio;

E. tutelare gli interessi della persona affetta da **diabete** nei settori: scolastico, lavorativo, assicurativo e ovunque ci possano essere ingiustificate discriminazioni;

F. collaborare con le istituzioni nazionali e regionali per l'emanazione di leggi a tutela della persona con **diabete** (Salute-Sanità, Lavoro, Educazione, Trasporti, Assicurativo, Previdenziale, Sport, etc.);

G. stimolare la corretta applicazione delle leggi e normative esistenti e future relative alla malattia **diabetica**. Intervenire ove esse non sono correttamente applicate;

H. promuovere, e collaborare con Istituzioni scientifiche, Università, Centri di ricerca per aumentare le conoscenze sul **diabete** onde raggiungere alla sua definitiva sconfitta, per arginare l'**insorgenza** delle complicanze e per rendere più efficaci le cure delle complicanze;

I. promuovere e collaborare con gli enti preposti per migliorare e/o mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnico-scientifica per la prevenzione e cura del **diabete** e delle complicanze;

J. instaurare i rapporti con gli organi scolastici, docenti, operatori e studenti al fine di divulgare corrette informazioni ed indicazioni per la prevenzione e cura del **diabete** e delle complicanze ad esso correlate;

K. essere il centro permanente per l'educazione sanitaria delle persone **affette** da **diabete** e dei loro familiari. Organizzare corsi di formazione, attività innovative finalizzate a rendere la persona con **diabete** in grado di "autogestire" il **diabete** in collaborazione con il medico;

L. promuovere campagne di educazione sanitaria con gli Enti della Salute-Sanità in ambito Nazionale, Regionale e Locale;

M. promuovere "l'**empowerment**" in **diabetologia**;

N. sensibilizzare l'opinione pubblica con tutti i mezzi disponibili al problema **diabete**, anche attraverso campagne di **screening** della **glicemia** finalizzate all'identificazione dei **diabetici** non **diagnosticati** ed alla divulgazione di "corretti stili di vita";

O. assistere i **diabetici** nell'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi farmaceutici specifici nei casi di particolare difficoltà al loro reperimento sul territorio nazionale;

P. curare il problema dell'orientamento professionale, del reinserimento del **diabetico** in attività idonee alle sue attitudini e possibilità, della riabilitazione del **diabetico** colpito da complicanza **invalidante**;

Q. riunire i pazienti e le famiglie colpite da casi di **diabete**, studiarne i problemi soprattutto per quanto attiene l'inserimento dei soggetti **diabetici** nella vita sociale;

R. organizzare soggiorni formativi residenziali per la persona con **diabete** e per il/i suo/i familiare/i;

S. attivare, sezioni periferiche dell'A.D.P.MI. per favorire la conoscenza e l'accesso di tutte le attività formative-informative programmate, al maggior numero possibile di persone con **diabete**;

T. promuovere l'aggregazione delle Associazioni **Diabetici** del territorio locale, regionale e nazionale al fine di costituire un organismo rappresentativo, democratico, unitario a livello nazionale.

c.6 Per la realizzazione degli scopi su enunciati l'A.D.P.MI. intende promuovere e curare qualsiasi ulteriore attività, ritenuta idonea e conforme alle leggi vigenti, per il perseguimento di tali obiettivi.

c.7 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'A.D.P.MI. può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, attività commerciali e produttive esclusivamente marginali.

TITOLO II

SOCI E ORGANIZZAZIONE

Articolo 3 Soci - Categorie

C.1 L'Associazione è costituita da Soci Ordinari, Sostenitori Benemeriti e Onorari.

c.2 L'Assemblea dei Soci può istituire altre categorie di Soci, determinando per ciascuna di esse i criteri di ammissione.

c.3 I Soci Ordinari sono gli iscritti affetti da **diabete**; rientrano in questa categoria anche i familiari delle persone **affette** da **diabete** come p.e. i genitori, fratelli coniugi o figli.

c.4 Anche persone non **diabetiche**, ma che hanno contribuito in modo significativo alla diffusione e all'attività dell'A.D.P.MI. possono essere **annoverate** come Soci Ordinari.

c.5 Le persone con **diabete** minorenni sono legalmente rappresentate ai sensi di legge.

c.6 L'ammissione delle persone fisiche non **diabetiche** fra i Soci è di competenza del Consiglio direttivo.

c.7 La qualifica di Socio Onorario o Benemerito viene conferita dal Consiglio Direttivo a Suo giudizio insindacabile a persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni che favoriscono in modo rilevante il perseguimento dei fini del presente statuto.

c.7 I Soci con personalità giuridica saranno rappresentati dal loro legale rappresentante

c.9 Tutti i Soci si impegnano a sottostare agli obblighi statutari e alle deliberazioni dei previsti Organi **collegiali**.

Articolo 4 Soci - Ammissione - Recesso - Esclusione

c.1 Si diventa Soci dell'A.D.P.MI. **inoltrando** domanda scritta o verbale al Consiglio Direttivo.

c.2 Il Consiglio Direttivo, potrà accettare o respingere la domanda in funzione del giudizio dell'assemblea.

c.3 Avendo il Socio presentato domanda di ammissione si intende che egli abbia esplicitamente accettato il presente statuto.

c.4 Accolta la domanda di iscrizione il richiedente **perfezionerà** l'iscrizione versando la quota sociale stabilita dall'Assemblea dei Soci per l'anno in corso.

c.5 Il Socio, in regola col versamento della quota sociale, ha diritto ad usufruire di tutti i servizi e benefici messi a disposizione dell'A.D.P.MI.

c.6 Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24 del codice civile

c.7 Il Consiglio Direttivo dell'A.D.P.MI. propone all'assemblea l'esclusione o la non iscrizione del Socio persona fisica o giuridica che, a suo giudizio, abbia un comportamento in contrasto con i fini, con l'etica ed il buon nome dell'Associazione.

c.8 La qualità di Socio si perde per dimissioni, per indegnità, per mancato pagamento della quota sociale.

c.9 Il Socio escluso dall'A.D.P.MI. perde ogni diritto previsto dal presente statuto.

Articolo 5 Soci - Diritti - Doveri

c.1 I Soci hanno diritto a:

c.1.1 Eleggere gli organi sociali,

c.1.2 concorrere all'approvazione o non approvazione del bilancio consuntivo dell'A.D.P.MI.;

c.1.3 usufruire di tutti i servizi e benefici messi a disposizione dell'A.D.P.MI.

c.2 I Soci hanno il dovere di:

c.2.1 Osservare lo statuto, le delibere degli organi statutari, il regolamento;

c.2.2 versare la quota annuale di iscrizione a validità anno solare in corso.

TITOLO III

Articolo 6 Organi dell'A.D.P.MI.

c.1 Sono Organi dell'Associazione:

- **L'ASSEMBLEA DEI SOCI,**
- **IL CONSIGLIO DIRETTIVO,**
- **IL PRESIDENTE,**
- **I REVISORI DEI CONTI,**
- **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.**

Articolo 7 Assemblea dei Soci

c.1 L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

c.1.1 Assemblea Ordinaria dei Soci

c.1.1.1 L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno, entro il 30 aprile, mediante invio comunicazione a tutti i soci tramite lettera normale o con i mezzi informatici disponibili ed accessibili o avviso sulla stampa locale o con altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.

c.1.1.2 L'avviso deve essere dato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere:

l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione.

c.1.1.3 L'Assemblea è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto in prima convocazione e si intende validamente costituita in seconda convocazione, 30 minuti dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei votanti.

c.1.1.4 L'assemblea Ordinaria può comunque essere convocata con le modalità di cui sopra, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, e deve essere convocata una volta all'anno per l'approvazione del bilancio secondo l'art. 20 del Codice Civile o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci.

C.1.2 Assemblea Straordinaria dei Soci

c.1.2.1 L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata, sempre con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria:

- 1) per le modificazioni che concernono il presente statuto;
- 2) per deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo ad un'altra Associazione con fini analoghi.

c.1.2.2 Per le modificazioni dello statuto è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, in seconda convocazione, 30 minuti dopo la prima convocazione, è valida qualunque sia il numero dei votanti, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

c.1.2.3 Per deliberare lo scioglimento dell'A.D.P.MI. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Straordinaria. Ai sensi dell'art.21 comma 3° del Codice Civile le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.

Articolo 8 Assemblea - Disposizioni varie

c.1 L'intervento all'Assemblea è personale. E' ammessa anche delega ad altro Socio. Ogni intervenuto non può avere più di due deleghe.

c.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti con voto palese. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

c.3 Le deliberazioni possono essere prese a scrutinio segreto o per alzata di mano a insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea.

c.4 Le nomine degli organi sociali avvengono sempre a scrutinio segreto.

c.5 Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non vengono computate ad ogni effetto.

c.6 Le deliberazioni assembleari impegnano i Soci.

Articolo 9 Assemblea - Presidente - Segretario

c.1 L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione che può delegare un componente del Consiglio.

c.2 Le funzioni del Segretario dell'Assemblea sono svolte da un Socio su designazione del Consiglio e le svolge per tutta la durata in carica di quest'ultimo.

Articolo 10 Assemblea Ordinaria - Compiti

c.1 Compiti dell'Assemblea ordinaria annuale sono:

A. eleggere il Consiglio Direttivo;

B. eleggere un Consulente Sanitario che deve avere i requisiti di legge per la **diabetologia**;

C. discutere la relazione annuale;

D. approvare la quota annuale proposta dal Consiglio Direttivo;

E. approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

F. eleggere i Revisori dei Conti ;

G. eleggere il Collegio dei Probiviri;

H. deliberare sull'**incrementazione** del fondo di dotazione patrimoniale;

I. deliberare su ogni altro argomento demandato all'assemblea dallo statuto e posto all'ordine del giorno.

Articolo 11 Consiglio Direttivo

c.1 Il Consiglio Direttivo eletto tra i Soci, è formato da minimo cinque membri ad un massimo di undici, compreso il Consulente Sanitario che ha diritto di voto.

c.2 Tutti i Soci possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

c.3 Per essere candidati e quindi inseriti nella lista elettorale è necessario che il Socio sia Socio da almeno due anni e presenti domanda scritta al Consiglio Direttivo in carica. La domanda dovrà essere completata da una dichiarazione di impegno a dedicare all'A.D.P.MI. il tempo e le prestazioni che il Consiglio Direttivo richiederà in funzione degli impegni sociali programmati e delle attitudini del candidato.

c.5 I Soci eletti nel Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

c.6 Sono compiti del Consiglio:

A. Eleggere nel suo interno il Presidente, il Vicepresidente, un Consigliere Tesoriere ed il Segretario entro otto giorni dalle elezioni;

B. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

C. deliberare sull'acquisto e vendita di beni mobili ed immobili che non danno atto a variazioni del fondo di dotazione patrimoniale delegando in tal senso il Presidente protempore;

D. deliberare sull'ammissione dei Soci;

E. deliberare sull'ammissione dei Soci Candidati al Consiglio Direttivo;

F. deliberare la decadenza di Socio per morosità e/o per attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali dell'A.D.P.MI.;

G. determinare le quote annuali, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, da porre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

H. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni che non danno atto ad un incremento del fondo di dotazione patrimoniale;

I. pianificare annualmente le attività sociali dell'A.D. P. MI.;

J. promuovere iniziative atte a migliorare le attività dell'Associazione;

K. deliberare sulla costituzione di organismi associativi o sezioni periferiche stabilendone con apposita le relative competenze.

c.7 E' facoltà del Consiglio avvalersi della consulenza di specialisti o tecnici per il miglioramento dei servizi offerti dall'A.D.P.MI.

c.8 In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri la sostituzione avverrà possibilmente con la scelta fra i primi non eletti, in mancanza di non eletti il Consiglio Direttivo **coopterà** il Socio disponibile scelto fra i Soci che

collaborano attivamente come volontari per la stessa. La scelta sarà presentata per la ratifica alla prima Assemblea.

c.9 delibera la costituzione di sezioni periferiche.

c.10 Tutte le cariche sociali sono accettate a titolo gratuito, salvo rimborso di spese a coloro che svolgano determinati compiti su indicazione o richiesta degli Organi Statutari e nella misura da questi ultimi concordata.

Articolo 12 Consiglio Direttivo - Convocazione -

c.1 Il Consiglio è convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio stesso.

c.2 Alle adunanze del Consiglio il Presidente può invitare per consultazioni e pareri anche persone non componenti il medesimo senza però facoltà di deliberare.

c.3 Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti, compreso il Presidente e le deliberazioni devono essere palesi e prese a maggioranza di voti; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

c.4 Un'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza della carica ed il Consigliere sarà sostituito come previsto dal precedente comma c.8 dell'art.11.

Articolo 13 Presidente - Responsabilità - Sostituzione

c.1 Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario.

c.2 Ne ha la firma che può delegare al Vicepresidente.

c.3 In caso di urgenza **disimpegna** i compiti del Consiglio, le relative decisioni verranno però portate per ratifica alla prima riunione di questo.

c.4 In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 14 Revisori dei Conti - Nomina - Compiti -

c.1 I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre anche fra persone non Socie, e durano in carica tre anni.

c.2 Le medesime nominano nel loro seno un Presidente che deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili.

c.3 Essi controllano la regolare tenuta della contabilità e, almeno ogni anno, la rispondenza fra scritture contabili e esistenza cassa, esistenza valori e documenti introiti e spese.

c.4 Verificano la corrispondenza dei bilanci consuntivi alle risultanze delle scritture contabili..

c.5 **Compilano** una relazione da presentare all'assemblea generale.

c.6 Sono tenuti a conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni della loro mansione.

Articolo 15 Collegio dei Probiviri

c.1 Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'assemblea in numero di tre anche fra persone non socie e dura in carica tre anni;

c.2 Interviene e delibera su eventuali divergenze e controversie che dovessero insorgere in seno all'Associazione.

Articolo 16 Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organismo di ricerca e consulenza dell'A.D.P.MI.. Opera in autonomia e in stretto contatto con il Consiglio Direttivo. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati in vari temi che costituiscono i campi di intervento oggetto dell'attività dell'A.D.P.MI.

Articolo 17 Sezioni Periferiche

c.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di sezioni periferiche, definire i rapporti Sede - Sezioni attraverso un documento denominato: "**Regolamento operativo delle sezioni**".

c.2 L'operatività delle sezioni è libera ma qualunque deliberazione o iniziativa non deve essere in contrasto con il presente statuto che sarà da esse adottato.

c.3 La gestione patrimoniale sarà unica per Sezioni e Sede principale.

TITOLO IV

PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 Patrimonio

c.1 Il patrimonio dell'Associazione e' formato:

1) dal fondo di dotazione patrimoniale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica pari a: Euro 40.000,00 (quarantamila/00) costituito da beni mobili come risulta da comunicazione bancaria.

Tale fondo potrà essere incrementato con beni provenienti da qualsiasi fonte legale ed a esso destinati;

2) da fondi e proventi dell'attività gestionale.

L'attività gestionale sarà finanziata con somme accantonate che non vanno ad intaccare il fondo di dotazione patrimoniale.

c.2 I fondi e proventi per l'attività gestionale potranno essere incrementati ed alimentati:

A. da beni immobili e mobili, dai valori che per acquisto, lasciti, donazioni, proventi di sottoscrizioni, manifestazioni, erogazioni liberali o altrimenti vengano in possesso dell'Associazione;

B. dalle quote associative annuali, il cui ammontare sarà stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio de Revisori dei Conti;

C. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finche' non siano utilizzate.

D. dal reddito del patrimonio;

E. dai contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

F. dai contributi di organismi internazionali;

G. dai rimborsi derivanti da convenzioni;

H. dalle oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - **condividendone** lo scopo, vogliano il potenziamento dell'Associazione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

I. da ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall'A.D.P.MI., nel rispetto delle norme di leggi.

c.3 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo.

c.4 E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

c.6 All'inizio di ciascun esercizio dovrà redigersi l'inventario del patrimonio sociale a cura del Consigliere Tesoriere.

Articolo 19 Tesoriere

c.1 Il Consigliere Tesoriere cura la gestione economica dell'Associazione conformemente alle direttive del Consiglio, redige il bilancio consuntivo.

Articolo 20 Esercizi finanziari

c.1 Gli esercizi finanziari decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 21 Verbali

c.1 I verbali delle riunioni sono conservati a cura del Consigliere Segretario.

Articolo 22 Scioglimento dell'A.D.P.MI - Devoluzione patrimonio

c.1 Lo scioglimento eventuale dell'Associazione e l'eventuale devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, a favore di altra Associazione con analoghe finalità sono deliberati dall'Assemblea generale, in seduta straordinaria, osservate in ogni caso le norme di cui agli articoli 789-10, **richiedendosi** però il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Generale. L'A.D.P.MI. si riserva di nominare uno o più liquidatori.

Articolo 23 Consulente Legale

c.1 E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare, in caso di necessità, un Consulente Legale.

Articolo 24 Norma finale

c.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, i requisiti richiesti dalla Legge 266/1991 e dal **DLgs.** 460/1997 e, per quanto applicabili, le disposizioni legislative in materia.

Indice	Pagina N°
Titolo I	
ART. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede	2
ART. 2 – Scopi Sociali	3
Titolo II	
ART. 3 - Soci – Categorie	4
ART. 4 - Soci – Ammissione - Recesso – Esclusione	4
ART. 5 - Soci – Diritti – Doveri	4
Titolo III	
ART. 6 - Organi dell’A.D.P.MI.	5
ART. 7 - Assemblea dei Soci	5
ART. 8 - Assemblea – Disposizioni varie	5
ART. 9 - Assemblea – Presidente – Segretario	6
ART. 10 - Assemblea Ordinaria – Compiti	6
ART. 11 - Consiglio Direttivo	6
ART. 12 - Consiglio Direttivo – Convocazione	7
ART. 13 - Presidente – Responsabilità – Sostituzione	7
ART. 14 - Revisori dei Conti – Nomina – Compiti	7
ART. 15 - Collegio dei Proviviri	7
ART. 16 – Comitato Scientifico	7
ART. 17 - Sezioni Periferiche	8
Titolo IV	
ART. 18 – Patrimonio	8
ART. 19 – Tesoriere	8
ART. 20 - Esercizi finanziari	9
ART. 21 – Verbali	9
ART. 22 - Scioglimento dell’A.D.P.MI – Devoluzione	9
ART. 23 - Consulente Legale	9
ART. 24 - Norma finale	9

Associazione Diabetici della Provincia di Milano ONLUS

Iscritta: al Registro Regionale del Volontariato Foglio 313 N° progressivo 1248

Registro Generale Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare con Decreto dell’Unità Organizzativa Affari Istituzionali, Familiare Terzo Settore N° 23132 del 27/11/02

Presso Ospedale V. Buzzi Via Castelvetro, 32 – 20154 Milano

Tel. 02 3494785 – Fax 02 9021567

Lunedì – Mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,00

Giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00

c/c postale 23715204